

Regolamento delle attività didattiche Centro Studi e Applicazione della Psicologia Relazionale ETS

ART.1

Modalità di ammissione, valutazione e organizzazione dei corsi

L'ammissione degli allievi ai corsi è basata oltre che sulla verifica dei requisiti richiesti per Legge, sulla valutazione diretta dell'allievo attraverso prove di selezione organizzate a cura del Direttore Didattico e viene confermata sulla base del parere espresso dal Comitato Scientifico Didattico di cui al successivo articolo 7.

Al termine di ogni annualità il Comitato Scientifico Didattico verifica la situazione frequenze di ciascun allievo e il rispetto dei limiti di assenza stabiliti dalle disposizioni normative vigenti per l'ammissione all'annualità successiva. Il Direttore e i Docenti di Materie Cliniche (DMC) responsabili del training verificano la qualità di formazione dell'allievo.

Sono previste valutazioni a due livelli durante i quattro anni di corso e una valutazione finale di ammissione all'esame:

- la prima al termine del primo anno, che è ancora di formazione pre-terapeutica: il Comitato Scientifico Didattico esprime un giudizio di idoneità dell'allievo ad accedere alla fase successiva, quella più propriamente clinica;
- la seconda al termine del terzo anno, in coincidenza del passaggio dalla fase di supervisione diretta alla supervisione indiretta. I Docenti di Materie Cliniche (DMC) possono definire, tenendo conto del lavoro già svolto e dell'esperienza clinica dell'allievo, il momento in cui è possibile iniziare la supervisione indiretta

Valutazione finale:

- all'esame finale vengono ammessi gli allievi che, a giudizio dei Docenti di Materie Cliniche che ne hanno seguito la formazione, abbiano svolto con impegno e profitto adeguato tutto il programma formativo. In caso contrario può essere suggerito un supplemento di attività formativa;
- i Docenti di Materie Cliniche che hanno seguito l'allievo esprimono un giudizio in forma di punteggio su una scheda standard a cui allegano una breve relazione che contiene un giudizio valutativo personalizzato.

I programmi dei corsi sono articolati in quattro annualità che prevedono, ciascuno, almeno 500 ore di formazione di cui almeno 120 ore annue dedicate al tirocinio in strutture pubbliche o private convenzionate.

La prima annualità prevede:

- acquisizione degli elementi di base dell'ottica relazionale che consenta una lettura sistemica delle situazioni e un corretto "invio" alla terapia;
- lavoro personale degli allievi basato sulla descrizione del genogramma e del racconto della storia familiare;



C.S.A.P.R.

Centro Studi e Applicazione della Psicologia Relazionale ETS

Scuola di Specializzazione riconosciuta dal M.U.R.

(D.M. del 09/11/2023 – G.U. 274 del 23/11/2023 – Cod. Istituto 380)

- lezioni teoriche di psicologia generale, psicologia dello sviluppo, diagnostica clinica, psicopatologia dell'età evolutiva, teoria e metodologia della psicologia clinica, psicoterapia della famiglia;
- programma specifico di approfondimento e confronto con la prassi clinica di alcuni testi fondamentali per la comprensione dell'approccio relazionale
- esperienza guidata di tirocinio in strutture pubbliche o convenzionate operanti nell'ambito della salute mentale.

La seconda annualità prevede:

- formazione terapeutica in supervisione diretta. L'attività clinica dell'allievo con i gruppi familiari viene seguita e coadiuvata dai Docenti di Materie Cliniche (DMC) attraverso lo specchio unidirezionale e la videoregistrazione delle sedute.
- apprendimento guidato della conduzione del processo terapeutico e dell'elaborazione di strategie di intervento con l'approfondimento della conoscenza dell'allievo di cui possono essere discusse e analizzate nel post-seduta reazioni emozionali e dinamiche contro-transferali.
- programma specifico di approfondimento e confronto con la prassi clinica di alcuni testi fondamentali per la comprensione dell'approccio relazionale
- lezioni teoriche di Diagnostica clinica, Psicoterapia psicoanalitica, Psicoterapia Cognitivo comportamentale, Elementi di psicoterapia, Psicoterapia relazionale sistemica.
- esperienza guidata di tirocinio in strutture pubbliche o convenzionate operanti nell'ambito della salute mentale.

La terza annualità prevede:

- secondo ciclo di "supervisione diretta" degli allievi nella loro conduzione terapeutica. Ha le caratteristiche e le finalità già descritte per il secondo anno.
- programma specifico di approfondimento e confronto con la prassi clinica di alcuni testi fondamentali per la comprensione dell'approccio relazionale
- lezioni teoriche di Psicoterapia delle Tossicodipendenze, Psicoterapia Relazionale Sistemica, Psicoterapia dell'Infanzia e dell'Adolescenza, Psicodinamica della coppia e tecniche di intervento, Psicoterapia dei Disturbi Psicosomatici.
- esperienza guidata di tirocinio in strutture pubbliche o convenzionate operanti nell'ambito della salute mentale.

La quarta annualità prevede:

- lezioni teoriche su Famiglie multiproblematiche, maltrattamenti e abusi, Teoria e tecniche di analisi istituzionale, Tecniche di intervento psicologico nelle istituzioni, Deontologia in psicoterapia, Tecniche di terapia familiare.
- programma specifico di approfondimento e confronto con la prassi clinica di alcuni testi fondamentali per la comprensione dell'approccio relazionale
- esperienza guidata di tirocinio in strutture pubbliche o convenzionate operanti nell'ambito della salute mentale.

- il quarto anno è dedicato alla formazione terapeutica in supervisione indiretta. Le attività previste in questo ultimo anno sono prolungabili, in tutto o in parte, se il Comitato Scientifico Didattico lo ritiene necessario, per un quinto anno di frequenza.

L'insegnamento delle materie teoriche, pratiche e del tirocinio avviene in base all'adeguamento dell'Ordinamento Didattico approvato dal M.U.R nella riunione del 22 settembre 2020.

Art. 2

Requisiti di ammissione ai corsi

Possono essere ammessi al corso di Specializzazione in Psicoterapia Relazionale Sistemica i laureati in psicologia ed in medicina e chirurgia, iscritti ai rispettivi albi o purché conseguano il titolo di abilitazione all'esercizio professionale entro la prima sessione utile successiva all'effettivo inizio dei corsi stessi.

Abbreviazioni di corso basate sulla formulazione di programmi personalizzati possono essere concesse dal Comitato Scientifico Didattico sulla base di idonea documentazione che attesta una formazione precedente dell'allievo presso Scuole riconosciute anche in periodi precedenti al riconoscimento ma comunque successivi alla data di approvazione della legge n. 56/1989.

Art.3

Esame finale

Per ricevere l'attestato di psicoterapeuta da parte del Centro Studi e Applicazione della Psicologia Relazionale ETS è necessario:

- a) aver conseguito la laurea in medicina o psicologia da almeno 4 anni ed essere comunque iscritti all'albo dei medici o degli psicologi;
- b) aver completato lo specifico programma didattico consistente in un minimo di 2000 ore di formazione secondo le indicazioni del M.U.R.;
- c) aver completato l'iter di formazione e addestramento in psicoterapia con un minimo di almeno due terapie svolte in supervisione diretta e continuata e altrettante svolte in prima persona dall'allievo e supervisionate indirettamente dai Docenti di Materie Cliniche (DMC);
- d) aver superato l'apposito esame finale.

Lo svolgimento dell'esame finale prevede:

- a) due relazioni teoriche – cliniche del candidato con riferimento ad almeno due delle terapie condotte sotto supervisione nel corso dell'iter formativo;
- b) la relazione del Comitato Scientifico Didattico sul processo formativo con un giudizio ed una proposta di voto in ventesimi sul candidato.

La Commissione d'esame è composta da tre Docenti di Materie Cliniche (DMC) della Scuola e due soci Docenti di Materie Teoriche (DMT) da almeno 5 anni, scelti dal Consiglio di Istituto che esprimono un giudizio di idoneità e un voto in trentesimi che tiene conto delle valutazioni della sede, del valore della relazione e della preparazione dimostrata nel corso dell'esame.

L'esame, ove non andasse a buon fine, può essere ripetuto dopo un anno.

Art. 4 **Diploma**

Il Diploma finale viene rilasciato dal Centro Studi e Applicazione della Psicologia Relazionale ETS agli allievi a conclusione del processo formativo dopo il superamento dell'esame di cui all'art. 3.

Art.5 **Diritti e doveri degli allievi**

Tutti gli allievi devono prendere visione, prima dell'inizio del corso, del programma relativo al corso e delle norme contenute nel presente regolamento firmandone una esplicita accettazione. In particolare, gli allievi devono dichiarare di essere nelle condizioni previste dall'art.2 e devono accettare le indicazioni relative alle ore annuali di frequenza e alle condizioni cui è sottoposta la loro valutazione.

La frequenza ai corsi, il superamento delle prove e la valutazione dell'allievo vengono documentate dal Comitato Scientifico Didattico e trascritte sul libretto (elettronico o cartaceo) personale dell'allievo. Il libretto deve essere presentato in sede d'esame finale.

Art. 6 **Il Comitato Scientifico**

Il Comitato Scientifico è nominato dal Consiglio di Istituto in base ai criteri espressi ai sensi dell'art.4, comma 2 del Regolamento n.509/1998.

È composto da tre docenti universitari in attività o in quiescenza, uno dei quali non insegna nella scuola e ricopre la funzione di Garante e che appartengano al ruolo e ad uno dei settori scientifico-disciplinare indicati dall'art. 8 del Regolamento n.509/1998. Il Comitato Scientifico svolge funzioni di Indirizzo scientifico e didattico e di verifica del corretto svolgimento delle attività didattiche e scientifiche, in conformità con le indicazioni del M.U.R.. I membri del Comitato Scientifico firmano, ogni anno, la Relazione Consuntiva e Programmatica delle attività scientifiche e didattiche che viene trasmessa al M.U.R..

Art. 7 **Comitato Scientifico Didattico**

Il Comitato Scientifico Didattico è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri scelti tra i soci che siano Docenti con attività riconosciuta da almeno 5 anni e soci ordinari dell'associazione "Centro di Studi e di Applicazione della Psicologia Relazionale ETS" da un minimo di 5 anni.

Se il Comitato Scientifico Didattico è composto da 3 membri 2 devono essere Docenti di Materie Cliniche (DMC) e 1 Docente di Materie Teoriche (DMT). Se il Comitato Scientifico Didattico è composto da 5 membri 3 devono essere Docenti di Materie Cliniche (DMC) e 2 Docenti di Materie Teoriche (DMT).

I componenti del Comitato Scientifico Didattico sono eletti dall'Assemblea del Centro Studi e Applicazione della Psicologia Relazionale ETS, restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Comitato Scientifico Didattico elegge al suo interno il Direttore Didattico il cui voto è determinante in caso non sussista una maggioranza su decisioni di competenza del Comitato stesso.

Le decisioni del Comitato Scientifico Didattico vengono prese a maggioranza semplice.

Il Comitato Scientifico Didattico si occupa dell'organizzazione concreta delle attività didattiche nel rispetto delle indicazioni fornite dal Consiglio di Istituto; collabora alla predisposizione del piano di attività; documenta al Direttore Didattico la presenza delle strutture e delle attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività didattiche; è responsabile della conservazione, presso la sede, della documentazione relativa alla frequenza dei corsi da parte degli allievi; insieme al Direttore Didattico decide sull'ammissione degli allievi ai corsi, sulla valutazione anno per anno del percorso dell'allievo e sull'ammissione all'esame finale.

Art.8

Direttore Didattico della Scuola

Il Direttore Didattico è eletto dal Comitato Scientifico Didattico.

Il Direttore Didattico è responsabile della gestione operativa della Scuola, ai fini di un'ottimizzazione della struttura organizzativa e delle risorse impiegate (umane, finanziarie e tecniche) e ricopre anche il ruolo di Responsabile delle Risorse Umane.

Pianifica, coordina e supervisiona le diverse aree funzionali, favorendo l'integrazione dei processi, delle procedure e delle informazioni.

La sua attività è quella di ottimizzazione della struttura organizzativa, in termini di efficacia ed efficienza gestionale, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi aziendali;

Definisce l'indirizzo strategico e di piani di investimento, sviluppo e di gestione da sottoporre all'approvazione dell'Organo di amministrazione; opera per il miglioramento continuo dei processi operativi interni; per la valorizzazione delle professionalità presenti; coordina e supervisione le funzioni aziendali; gestisce gli aspetti economico-finanziari.

In quanto responsabile delle Risorse Umane si occupa dell'attuazione di programmi e politiche del personale e di gestione di ogni aspetto che riguarda la selezione, la formazione e sviluppo, la valutazione, la motivazione e le relazioni.

Art.9

Il Consiglio di Istituto

Le funzioni del Consiglio di Istituto vengono svolte dall'Organo di amministrazione costituito come da Statuto dell'Associazione. Il Consiglio di Istituto:

- predispone il piano annuale delle attività formative;
- monitora l'attuazione del piano annuale delle attività formative e provvede all'aggiornamento delle proposte formative;
- sceglie i componenti della Commissione per l'esame finale degli allievi (v. art. 3);
- nomina il Comitato Scientifico sulla base dei criteri espressi ai sensi dell'art.4, comma 2 del Regolamento n.509/1998 (v. art. 6);
- monitora l'organizzazione ed il regolare svolgimento degli esami finali del corso;
- provvede alla selezione ed alla valutazione finale dei nuovi Docenti di Materie Cliniche (DMC);
- fornisce indicazioni al Comitato Scientifico Didattico sull'organizzazione delle attività didattiche (v. art. 7);
- promuove e coordina le attività di formazione dei Docenti di Materie Cliniche (DMC) e degli allievi Docenti di Materie Cliniche (DMC);
- promuove e coordina le attività culturali e di ricerca e di informazione scientifica del Centro Studi e Applicazione della Psicologia Relazionale ETS

Art.10 **Docenti di Materie Cliniche (DMC)**

Il libro soci del Centro Studi annovera, in una apposita sezione i docenti che possono svolgere la formazione pratica nel training, prevista dall' Ordinamento Didattico approvato dal M.U.R..

Possono accedere a tale sezione i Soci del Centro Studi e Applicazione della Psicologia Relazionale ETS che hanno seguito l'apposito corso per Allievi Docenti di Materie Cliniche almeno quadriennale, superando l'apposito esame. Gli allievi di tale corso possono partecipare allo svolgimento delle attività cliniche e didattiche, con la supervisione del docente e in sua assenza a partire dal terzo anno del corso medesimo.

Le modalità di ammissione al corso ed il suo programma sono specificati nel successivo Art. 11.

Art.11 **Scelta e formazione dei nuovi Docenti di Materie Cliniche (DMC)**

Possono partecipare alla selezione per il corso per Docenti di Materie Cliniche (DMC) i Soci psicoterapeuti del Centro Studi e Applicazione della Psicologia Relazionale ETS.

La selezione degli Allievi Docenti di Materie Cliniche (DMC) è svolta dal Presidente, dal Direttore e da un membro del Consiglio di Istituto che esprimono un giudizio di idoneità o di non idoneità.

La formazione del terapeuta Docenti di Materie Cliniche (DMC) in terapia sistemica e relazionale prevede:

- a) la partecipazione come osservatore-coadiutore ad almeno trecento ore annue di training tenute da un Docente di Materie Cliniche del Centro;
- b) almeno due anni successivi di lavoro in supervisione diretta o indiretta avendo responsabilità, sotto il controllo del Direttore o di un Docente esperto da lui nominato tra i Docenti di Materie Cliniche, del gruppo e delle attività psicoterapeutiche portate avanti nella formazione. Le modalità del controllo programmate con il Docenti di Materie Cliniche esperto debbono essere approvate dal Comitato Scientifico Didattico; esse devono comunque prevedere la partecipazione ad almeno un terzo delle attività del gruppo di training.
- c) partecipazione almeno mensile alle attività di supervisione clinica e didattica tenute da un Docente di materie cliniche anziano su casi seguiti fuori dal training.
- d) organizzazione e sviluppo di attività didattiche teoriche all'interno di programmi concordati con il Comitato Scientifico Didattico.
- e) aver ottenuto un parere positivo da parte del Comitato Scientifico Didattico e della Commissione Didattica nominata da esso per l'ammissione all'esame;
- f) il superamento dell'apposito esame; da affrontare non prima del quarto anno di impegno formativo

Resta comunque inteso che la valutazione per l'ammissione all'esame finale è un giudizio complessivo che prescinde dalla durata dell'attività formativa di cui quelli richiesti dal regolamento sono soltanto i "livelli minimi".

Art.12
Esame per i docenti di materie cliniche

Lo svolgimento dell'esame per i Docenti di Materie Cliniche prevede:

- a) una relazione sulle attività didattiche svolte, predisposta dal Comitato Scientifico Didattico;
- b) una tesi predisposta dall'allievo su un tema attinente al suo percorso formativo.

La commissione è composta da cinque Docenti (3 Docenti di Materie Cliniche e 2 Docenti di Materie Teoriche), che esprimono un giudizio di idoneità o di non idoneità.

L'esame può essere ripetuto dopo due anni.

Al termine dell'esame sostenuto con esito positivo viene rilasciato un diploma abilitante allo svolgimento delle attività didattiche del Centro.